

Al SINDACO del Comune di VITULAZIO

OGGETTO: Richiesta per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari.

_____ sottoscritt _____
Nat__ a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____
essendo in possesso dei requisiti prescritti⁽¹⁾ dall'art. 9 / dall'art. 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non trovandosi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 della citata legge,

CHIEDE

di essere iscritt _____ :

- negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di assise;
- negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di assise di appello;

DICHIARA

- di essere cittadino italian _____ ;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritt _____ nelle liste elettorali del Comune di _____;
- di essere di buona condotta morale;
- di svolgere la seguente professione _____;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____;
- conseguito nell'anno scolastico _____ / _____ presso _____

sottoscritt _____ dichiara di essere informat _____ , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

ALLEGA:

- fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento
- fotocopia non autenticata del titolo di studio.

Luogo _____

data _____

IL RICHIEDENTE _____

(1) barrare l'ipotesi che ricorre.

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.

1. I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.

1. I giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

1. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.